

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 21**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE,  
FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, LONGO e BUEMI**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013**

---

Modifica all’articolo 151-*bis* in materia di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea e introduzione dell’articolo 153-*bis* in materia di interrogazioni a risposta immediata in Commissione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta di modifica si intende, in primo luogo, riscrivere l'articolo 151-*bis* del Regolamento del Senato che disciplina lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, cosiddetto «*Question-time*», al fine di conformare il procedimento del Senato a quello previsto e disciplinato dall'articolo 135-*bis* del Regolamento della Camera, come modificato, da ultimo, nel settembre 1997. L'iniziativa nasce, innanzitutto, dalla sempre più sentita necessità di conformare i Regolamenti parlamentari delle due Camere relativamente alla disciplina di taluni istituti tipici e, in secondo luogo, dall'utilità pratica che deriva dall'introduzione di alcune procedure, già ampiamente «collaudate» in un ramo del Parlamento - in questo caso la Camera dei deputati - in virtù di un loro più ampio utilizzo in concreto e che si ritengono tecnicamente più agevoli, sia in termini di svolgimento - anche con riferimento all'organizzazione dei tempi previsti per gli interventi e le relative repliche - sia per quanto

concerne i termini procedurali propri dell'istituto, caratterizzato alla Camera da una più articolata disciplina di dettaglio.

La seconda proposta di modifica concerne l'introduzione, all'interno del Regolamento del Senato, di un istituto presente solo nel Regolamento della Camera e che riguarda le interrogazioni a risposta immediata da svolgersi in Commissione alla presenza di un Ministro o di un Sottosegretario di Stato competente. Anche in questo caso, si tratta di un istituto largamente utilizzato e diffuso alla Camera, la cui utilità consiste principalmente nella rapidità dei tempi di calendarizzazione all'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni permanenti e di risposta da parte degli organi competenti, in un momento di chiarimento e di confronto con il Governo su particolari argomenti connotati da urgenza o da particolare attualità politica che, all'interno della disciplina attualmente prevista dal Regolamento del Senato, non trovano facile riscontro, specie nell'immediato.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 1.

#### *(Interrogazioni a risposta immediata)*

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 151-*bis*. - *(Interrogazioni a risposta immediata)* - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il martedì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie

sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate. I Gruppi parlamentari che abbiano presentato interrogazioni che vertono su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro senatore del medesimo Gruppo parlamentare ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. Il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo».

## Art. 2.

### *(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione)*

1. Dopo l'articolo 153, è inserito il seguente:

«Art. 153-bis. - *(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione)* – 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo parlamentare può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza

della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro senatore del medesimo Gruppo parlamentare ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie».





